

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Vista la delibera n. 53 del 22/01/2015 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Puglia che afferma: "A partire dal 1 gennaio 2015, invece la decurtazione annuale deve essere di importo pari alle riduzioni operate nel precedente periodo ..." pertanto la finalità di contenimento della crescita del salario accessorio, permane anche in seguito alla modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014 all'art. 2-bis del DL 78/2010. Per cui a partire dal 1 gennaio 2015 gli importi decurtati, negli anni dal 2011 al 2014, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. In altre parole le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 diventano permanenti e non possono essere recuperati in quanto gli effetti dei tagli operati devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi successivi;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16; convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli".

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 77 del 28.06.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:

- dott.ssa Giada De Francesco Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente;
- dott. Giuseppe Scaramella – Dirigente Dipartimento Amministrativo;
- dott.ssa Alessandra Galizia – Dirigente Dipartimento Finanziario;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui

incentivare gli operatori della Polizia Locale (titolo VI) e gli incaricati di specifiche responsabilità (art.70- quinquies).

- il titolo II ha riscritto, tra l'altro, l'intero quadro delle relazioni sindacali.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 170 del 20.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2018 -";

Vista la costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2019 predisposto nel rispetto dei predetti vincoli nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinquies, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa 2019-2021 e parte economica 2019 - a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Visto l'art.40, comma 3-*bis* del D.Lgs.n.165/2001, modificato da ultimo dall'art.11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.75/2017, secondo cui la contrattazione collettiva integrativa incentiva l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente delle risorse decentrate variabili determinate per l'anno di riferimento.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica:

a) alla negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa triennio 2019-2021 secondo lo schema allegato;

b) alla negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica annualità 2019, prevedendo la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;

- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal vigente sistema premiante di misurazione e valutazione,

- si dà indicazione di programmare le progressioni economiche orizzontali, con applicazione delle norme regolamentari vigenti, e definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giada De Francesco


IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 10 GEN 2020

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



Segretario Comunale
Dott.ssa Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267).

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco